

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1 APRILE 2008, N. 1/L**

**Nuovo regolamento per la pubblicazione delle deliberazioni
della Giunta regionale sul sito Internet istituzionale e
all'albo dei provvedimenti¹**

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto degli articoli 18 e 19 del D.Lgs 196/2003, le modalità di pubblicità e diffusione delle deliberazioni della Giunta regionale mediante la loro pubblicazione sul sito Internet istituzionale e all'albo dei provvedimenti.

Art. 2 (Principi)

1. La Regione assicura la piena conoscibilità e trasparenza dell'attività amministrativa, nei modi ritenuti più efficaci, anche mediante pubblicazione delle proprie deliberazioni.

Art. 3 (Pubblicità)

1. La pubblicazione sul sito Internet non sostituisce in alcun modo le forme di pubblicità previste dalla legge, né pregiudica il diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dalla legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.

2. Il testo pubblicato è da intendersi non ufficiale;

¹ In B.U. 15 aprile 2008, n. 16.

l'unico testo definitivo è da intendersi quello cartaceo conservato dall'ente e disponibile con le modalità ed i limiti prescritti dalla legge.

Art. 4 (Pubblicazione del testo delle deliberazioni della Giunta regionale)

1. Le deliberazioni della Giunta regionale sono pubblicate e diffuse sul sito Internet della Regione fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

2. La pubblicazione di cui al comma 1 è effettuata entro 5 giorni dalla data di svolgimento della seduta della Giunta regionale.

Art. 5 (Pubblicazione all'albo dei provvedimenti)

1. L'elenco degli oggetti delle deliberazioni è pubblicato all'albo dei provvedimenti con l'indicazione dell'ufficio presso il quale può essere presa visione del contenuto integrale dell'atto.

2. L'elenco deve restare esposto per un periodo minimo di quindici giorni.

Art. 6 (Limiti alla pubblicazione e diffusione)

1. Nel rispetto dell'art. 22 del D.Lgs. 196/2003 non devono essere diffusi dati sensibili e giudiziari.

2. Non vengono pubblicate sul sito Internet della Regione e all'albo dei provvedimenti le deliberazioni della Giunta regionale per le quali norme di legge o di regolamento escludano

o differiscano il diritto di accesso di cui all'art. 26 comma 1 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.

3. I testi delle deliberazioni della Giunta regionale contenenti dati stipendiali o relativi a compensi, indennità, trattamenti economici od emolumenti comunque denominati corrisposti al personale regionale, vengono pubblicati con modalità che non consentano l'identificazione della persona.

Art. 7 (Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione)

1. La Regione rende noti i propri atti a contenuto generale anche attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione che è lo strumento di comunicazione istituzionale e di pubblicità legale dell'Ente, con le modalità previste dalla legge regionale 22 luglio 1995, n. 6 e nel rispetto della normativa sulla privacy.

2. Il Bollettino Ufficiale della Regione è diffuso anche tramite il sito Internet della Regione.

Art. 8 (Diffusione di dati prevista da norme di legge)

1. La Regione garantisce la diffusione di dati, anche a carattere personale, mediante pubblicazione sul sito Internet della medesima e all'albo dei provvedimenti, in ottemperanza a disposizioni di legge.

2. La diffusione di dati personali di cui al comma 1 dovrà avvenire nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati di cui al D.Lgs. 196/2003.

Art. 9 (Misure organizzative)

1. Le misure organizzative necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate dai dirigenti dei settori competenti coordinati dal Segretario della Giunta regionale.

Art. 10 (Abrogazione)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2007, n. 10/L.

